

Promemoria A/1995 Teleferiche

Imposta federale diretta

Ammortamenti¹ sulle teleferiche funivie a va e vieni, funivie a giro continuo, sciovie

Basi legali

Art. 27 cpv. 2 lett. a, 28 e 62 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

1. Aliquote normali in per cento del valore d'acquisto²

a)	Funivie a va e vieni, funivie a giro continuo	Funivie a va e vieni	Funivie a giro continuo
	Terreni e diritti	3 %	3 %
	Edifici	4 %	4 %
	Installazioni meccaniche	10 %	10 %
	Installazioni elettriche	10 %	10 %
	Tralicci intermediari e fondamenta	4 %	4 %
	Cavi portanti	10 %	10 %
	Cavi di trazione e di zavorra	20 %	_
	Cavi di trasporto e di trazione	_	30 %
	Cavi di tensione	30 %	30 %
	Cavi ausiliari	20 %	30 %
	Pulegge di supporto e di appoggio	15 %	25 %
	Installazioni di telecomunicazione e di sicurezza	20%	20 %
	Cabine, seggi, vetture ausiliarie	10 %	20 %
	Contenitori per il trasporto di merci	20 %	20 %
	Mobilia	12,5%	12,5%
	Veicoli per marcia fuori strada soggetti a forte usura	25 %	25 %
	Macchine	15 %	15%

b) Sciovie

Tutte le parti di impianto sono da ammortare con l'aliquota forfettaria del 12% oppure le singole parti di impianto sono da ammortare secondo le aliquote valevoli per le funivie a giro continuo, tenendo conto che in questo caso i dispositivi di traino degli sciatori possono essere ammortati in ragione del 35%.

c) Piste e sentieri

	Le costruzioni necessarie per le piste e i sentieri, come ponti, gallerie, tunnel, muri di sostegno, sistemazione del terreno, ecc.	20 %³
	Veicoli per le piste	25 %
	Materiale per la marcatura delle piste (segnali d'orientamento, reti di protezione, ecc.)	25 %
	Macchine da costruzione	20 %
d) Aziende annesse (alberghi e ristoranti)		
	Edifici	3 %
	Installazioni	12,5 %
	Macchine	12,5 %
	Mobilia	12,5 %

2. Ammortamenti tardivi

Sono ammessi ammortamenti tardivi solamente nei casi in cui l'impresa assoggettata non è stata in grado d'effettuare ammortamenti sufficienti negli anni precedenti a motivo del cattivo andamento degli affari. Chi richiede di poter procedere ad ammortamenti tardivi è tenuto a fornirne la giustificazione.

¹ Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO.

² Per gli ammortamenti sul **valore contabile** le aliquote indicate saranno raddoppiate.

³ L'aliquota del 20% è valevole solo se gli investimenti sono fatti su terreno proprio o su terreni gravati da un diritto di superficie a favore dell'impresa. L'ammortamento degli investimenti sul terreno di terzi può essere allibrato direttamente a carico dell'esercizio o iscritto al conto «spese da ammortare».